AC 1239

Emendamento all'articolo 20

All'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) all'articolo 2-ter, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999 n. 124, nonché coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, conseguono, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l'abilitazione all'insegnamento attraverso l'acquisizione di 30 CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 13, comma 2»;
- 2) al comma 3, alla lettera d) prima del punto 1) è inserito il seguente:
 «0.1) al comma 2 le parole «della riserva di posti stabilita» sono sostituite dalle seguenti:
 «della riserva di posti e con le modalità stabilite»;
- 3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
 - «3-bis. All'articolo 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il primo periodo del comma 4-bis è sostituito dal seguente: "Ai fini di cui al comma 4 il requisito del titolo di abilitazione deve essere conseguito, dal personale in servizio presso le scuole secondarie che chiedono il riconoscimento della parità o che lo abbiano già ottenuto, secondo le modalità stabilite dagli articoli 2-bis e 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59";
 - b) dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente: "4-ter. In via straordinaria, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, con riferimento ai soggetti la cui iscrizione ai percorsi di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento di cui agli articoli 2-bis e 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, non sia stata accolta per mancanza dell'offerta formativa di tali percorsi, è considerato valido requisito, ai soli fini di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, in luogo del titolo di abilitazione di cui al comma 4-bis della medesima legge, l'aver svolto servizio presso le scuole paritarie, per almeno tre anni, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999 n. 124. ».

Relazione illustrativa

L'intervento normativo apporta modificazioni all'articolo 20 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 e scaturisce dal presupposto che il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali, così come previsto dall'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62. L'articolo 1 della medesima legge, precisamente al comma 4, dispone altresì che la parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che abbiano determinati requisiti, tra cui la presenza di personale docente in possesso del titolo di abilitazione (comma 4 lettera *g*)).

In questa prospettiva la previsione normativa in esame, al <u>punto 1</u>, interviene sul comma 3 dell'articolo 20 introducendo la lettera b-bis) che a sua volta introduce il comma 4-bis all'articolo 2-ter del decreto legislativo n. 59 del 2017. La novella stabilisce che coloro che hanno svolto servizio, presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie, per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti, nonché coloro che abbiano superato la procedura straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, acquisiscono l'abilitazione all'insegnamento attraverso il conseguimento di 30 CFU/CFA (in luogo dei 60 CFU/CFA) di cui all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2017.

La novella, mira ad agevolare l'acquisizione dell'abilitazione - attraverso il conseguimento di soli 30 CFU/CFA del percorso di formazione iniziale - per tutti quei docenti che abbiano già tre annualità di servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie e che, verosimilmente, intendano utilizzare il titolo abilitante per fini diversi dalla partecipazione al concorso.

Il <u>punto 2</u> modifica il comma 3, lettera *d*) dell'articolo 20, aggiungendo il paragrafo 0.1) che modifica il comma 2 dell'articolo 18-*bis* del decreto legislativo n. 59 del 2017. La novella, in particolare, specifica, per i soggetti individuati dal comma 2 del medesimo articolo 18-*bis*, che il decreto del Ministero dell'università e ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito, dovrà stabilire non solo la quota di riserva dei posti ma anche le modalità per l'accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno didattico agli alunni con disabilità.

Il <u>punto 3</u> introduce il comma 3-*bis*) all'articolo 20. Il comma 3-*bis*) novella la legge n. 62 del 2000 sulle scuole paritarie specificando, tramite una modifica all'articolo 1, comma 4-bis della l.62/2000, che anche per i docenti delle scuole paritarie secondarie di primo e secondo grado il titolo di abilitazione deve essere conseguito secondo la nuova disciplina prevista dal Capo I-*bis* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 - come novellato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 - che prevede la partecipazione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento.

Tuttavia, in via straordinaria, per venire incontro alle esigenze di organico di docenti degli istituti paritari, nonché alle esigenze di tutti quei candidati che pur avendo presentato richiesta di iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento non siano riusciti ad accedervi per mancanza dell'offerta formativa, il comma 3-bis, alla lettera b), introduce il comma 4-ter all'articolo 1 della legge n. 62 del 2000, il quale prevede che, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026 e ai soli fini del riconoscimento o del mantenimento della parità, è considerato valido requisito, in luogo del titolo di abilitazione, l'aver svolto presso le scuole paritarie, un servizio di almeno tre anni, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti.